



18687 21

F.N.

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO TIRELLI
MARINA MELONI
GIULIA IOFRIDA
GIACOMO ROCCHI
LAURA SCALIA

Presidente
Consigliere - Rel.
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Oggetto

IMMIGRAZIONE

Ud. 21/05/2021 CC
Cron. 18687
R.G.N. 13755/2020

ORDINANZA

sul ricorso 13755/2020 proposto da:

, elettivamente domiciliato in Roma presso la
cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso
dall'Avv.to Ravazzolo Marco e L'AVVOCATO VIGATO EVA;
-ricorrente -

contro

Commissione Territoriale Per Il Riconoscimento Della Protezione
Internazionale Verona Sez. Padova, Ministero Dell'interno
80185690585, Procura Generale Repubblica Presso Corte
Cassazione,

RESISTENTE
- intimato -

ORD
2424
2021

h

avverso la sentenza n. 5005/2019 della CORTE D'APPELLO di
VENEZIA, depositata il 13/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2021 da MELONI MARINA

ln

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 13/11/2019, ha respinto l'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Venezia in ordine alle istanze avanzate da nato in Costa D'Avorio il . volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, il diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di essere fuggito dal proprio paese perché, essendo musulmano ed affiliato al gruppo Agenzia dei musulmani in Africa, era stato accusato di integralismo e dopo che i membri del gruppo avevano iniziato a sparire, temendo per la propria vita aveva deciso di fuggire.

La Corte di Appello di Venezia in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio ex artt. 7 e 8 d. lgs. 251/2007 ed i presupposti richiesti dall'art 14 d. lgs. 251/2007 per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale, tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonché una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero dell'Interno non ha spiegato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione ex art. 360 co 1 n. 3) e 4) c.p.c in relazione all'art. 132 co. 2 n. 4 e 118 disp. att. cpc— nullità della sentenza per motivazione apparente / in esistente e nullità del procedimento (violazione ex alt. 360 co. 1 n. 5) c.p.c. — omesso esame circa un fatto decisivo, il tutto in relazione all' art. 116, comma 1 cpc art. 3, comma 5, D.L.gs. n.251 / 2007 e art. 8, c. 3 D.Lgs. 25/2008: per avere la Corte di Appello di Venezia violato i canoni legale di interpretazione degli elementi istruttori, nonché per avere omesso l'esame di un fatto decisivo.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 132, comma 4 cod. proc. civ. e 118 disp. Att. cod. proc. civ. nonché nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento in relazione all'art. 115 cod. proc. civ., agli artt. 2, comma 1, e 14 d. lgs n. 251/2007 e all'art. 8 d. lgs. n. 25/2008 ; censura la decisione per avere omesso di valutare la situazione socio-politica del paese.

Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 132, comma 4, cod. proc. civ. e 118 disp . att cod. proc. civ. nonché nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente e nullità del procedimento - omesso esame di un fatto decisivo in relazione agli artt. 32, comma 3 , d. lgs n. 25/2008 e all'art. 5, comma 6, d. lgs n.286/1998 e all'art. 11 e 29 d. P.R. n. 39/1999 , art. 8 co 3 bis d. lgs n. 25/20084; censura la negazione della protezione umanitaria per non avere il giudice di merito preso in considerazione tutti i profili di vulnerabilità e le condizioni di vita del ricorrente, trascurando di considerare l'integrazione e di svolgere il giudizio di comparazione.

Il primo motivo è inammissibile perché generico) e non si confronta con la *ratio* della sentenza. La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere il diritto al rifugio e la protezione sussidiaria di cui agli artt. 2,5,7 e 14 D.Lgs 251/2007 .

Anzitutto la Corte ha considerato inverosimile e non credibile il racconto.

Il dovere del giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente anche se non suffragato da prove richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “ considerate coerenti e plausibili” (art.3 comma 5 lett.C) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art.3 comma 5 lett.E). La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti prevista espressamente dal legislatore nel citato art.3 comma 5 non impone certo al giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia incredibile anche perché i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art.5 c.3 sono categorie ampie ed aperte che lasciano ampio margine di valutazione al giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, basti pensare ai concetti di coerenza, plausibilità (lett.c) e attendibilità (lett.e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

Nella fattispecie il giudice di merito ha motivatamente escluso, per le ragioni anzidette, la attendibilità del racconto, per cui non aveva alcun motivo per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria di cui alle prime due lettere A) e B) dell'art. 14 d.lgs. n. 251/2007. Si rileva, in proposito, che la prima forma di tutela esige che si dia conto di una personalizzazione del pericolo di essere fatto oggetto di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato

gruppo sociale o opinione politica: ciò che nel caso in esame deve evidentemente escludersi.

L'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 14, che si configura anche in mancanza di un diretto coinvolgimento individuale dello straniero nella situazione di pericolo, è stata, poi, motivatamente esclusa dalla Corte il quale, basandosi su fonti di informazione internazionale, ha appurato che il paese di provenienza dell'odierno istante non è teatro di un «conflitto diffuso» e di una «violenza generalizzata».

Il motivo relativo alla domanda di protezione umanitaria appare fondato e deve essere accolto.

Il ricorrente ha dimostrato con numerosi documenti tutti elencati a pag. 24 del ricorso di aver raggiunto un buon livello di integrazione in Italia paese di accoglienza, in particolare ha prodotto numerosi contratti di lavoro anche a tempo indeterminato, varie buste paga, attestati di corsi di lingua italiana, diploma di licenza media etc.

Questa Corte ha più volte chiarito che in materia di protezione umanitaria, “il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza.(Cass. sez.1 nr. 4455/2018 e S.Unite 29459/2019).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente confermato che «*in tema di protezione umanitaria,*

l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza» (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019).


Nella fattispecie la Corte di merito ha ommesso completamente di esaminare i documenti prodotti ed effettuare un giudizio di comparazione tra la situazione attuale in Italia e quella lasciata dal ricorrente nel suo paese di origine.

Il ricorso deve pertanto essere accolto in ordine al terzo motivo, respinti gli altri motivi, cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, respinti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 21/5/2021

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
N. 30-6-2021


Il Presidente
Dott. Francesco Tirelli
